

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3426

"Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese"


EDIZIONE PROVVISORIA

Vol. I - Le novelle
Tomo 1 (artt. 1-40)

luglio 2012
n. 381/I - Tomo 1



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3426

"Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese"

EDIZIONE PROVVISORIA

Vol. I - Le novelle

Tomo 1 (artt. 1-40)

luglio 2012

n. 381/I - Tomo 1

AVVERTENZA

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (suppl. ord.), è stato presentato il 26 giugno 2012 alla Camera dei deputati (A.C. 5312) e assegnato alle commissioni riunite 6^a (Finanze) e 10^a (Attività produttive, commercio e turismo) nella stessa data.

L'esame in Commissione è iniziato il 4 luglio 2012 e si è concluso il 20 luglio con l'approvazione di emendamenti (A.C. 5312-A); la discussione in Assemblea è iniziata il 23 luglio. Il giorno successivo è stata posta la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, in un nuovo testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il giorno precedente (A.C. 5312-A/R).

Il presente *dossier* è così articolato:

- *dossier* n. 381/I, tomo 1 e tomo 2: novelle apportate dal decreto-legge (nel testo approvato dalla Camera) alla legislazione vigente;
- *dossier* n. 381/II: sintesi e schede di lettura dagli articoli.

I testi a fronte sono così strutturati:

- la prima colonna di ogni tabella contiene il testo originale della norma modificata: 'previgente', nel caso essa sia stata oggetto di modifiche introdotte dal decreto-legge, 'vigente' nel caso di modifiche proposte dal disegno di legge di conversione;
- la seconda colonna presenta il testo della stessa norma quale risulta dopo le modificazioni, evidenziate, come di consueto, in neretto, recate dal decreto-legge;
- la terza colonna, inserita solamente per quelle parti ulteriormente modificate nel corso dell'esame parlamentare, presenta le modifiche introdotte dal disegno di legge di conversione approvato dalla Camera (A.C. 5312-A). Le variazioni della terza colonna rispetto alle modifiche introdotte dal decreto-legge sono rappresentate da neretti 'retinati'. Gli stessi neretti retinati in prima colonna stanno quindi ad indicare le soppressioni proposte dal disegno di legge di conversione.

Si segnala che, per esigenza di speditezza, i testi a fronte sono stati realizzati sulla base di bozze provvisorie del testo approvato dalla Camera.

INDICE

TESTO A FRONTE.....	13
Articolo 1 <i>(Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond)</i>	
Comma 2.....	15
Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)</i>	
Comma 1, lett. a), b), c), d).....	17
Articolo 3 <i>(Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto)</i>	
Comma 1.....	23
Comma 2.....	27
Articolo 4 <i>(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni)</i>	
Comma 1.....	31
Articolo 4-bis <i>(Contratto di disponibilità)</i>	
Comma 1.....	33
Articolo 5 <i>(Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)</i>	
Comma 1.....	41
Articolo 6 <i>(Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali)</i>	
Comma 1.....	43
Articolo 7 <i>(Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini)</i>	
Comma 2-bis.....	45
Comma 3.....	47
Articolo 8 <i>(Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera)</i>	
Comma 2.....	49
Comma 2-ter.....	51

Articolo 9

(Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni)

Comma 1, lett. a).....	53
Comma 1, lett. b)	59
Comma 1, lett. c).....	65

Articolo 10

(Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

Comma 15.....	67
Comma 15-bis.....	71

Articolo 11

(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico)

Comma 2.....	75
Comma 3.....	77

Articolo 12

(Piano nazionale per le città)

Comma 8.....	85
--------------	----

Articolo 13

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

Comma 01.....	87
Comma 1.....	95
Comma 2, lett. a).....	99
Comma 2, lett. b)	113
Comma 2, lett. c).....	115
Comma 2, lett. d)	117
Comma 2, lett. e).....	127

Articolo 13-bis

(Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

Comma 1.....	135
--------------	-----

Articolo 13-ter

(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)

Comma 1.....	143
--------------	-----

Articolo 14

(Autonomia finanziaria dei porti)

Comma 1.....	149
--------------	-----

Articolo 16

(Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto)

Comma 4-bis.....	153
------------------	-----

Articolo 17	
<i>(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)</i>	
Comma 1	157
Articolo 17-quinquies	
<i>(Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)</i>	
Comma 1	159
Articolo 22	
<i>(Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali)</i>	
Comma 10	163
Articolo 24	
<i>(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)</i>	
Comma 12	167
Articolo 24-bis	
<i>(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center)</i>	
Comma 7	169
Articolo 29-bis	
<i>(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)</i>	
Comma 1	173
Articolo 30	
<i>(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca-FRI)</i>	
Comma 1	177
Comma 5	181
Articolo 31	
<i>(Ulteriori disposizioni finanziarie)</i>	
Comma 5	189
Articolo 32	
<i>(Strumenti di finanziamento per le imprese)</i>	
Commi 5, 5-bis e 7	191
Comma 9	201
Comma 11	203
Comma 26	205

Articolo 33

(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)

Comma 1, lett. a).....	207
Comma 1, lett. a-bis).....	213
Comma 1, lett. a-ter).....	215
Comma 1, lett. b)	219
Comma 1, lett. c).....	225
Comma 1, lett. d)	227
Comma 1, lett. d-bis)	229
Comma 1, lett. d-ter).....	231
Comma 1, lett. d-quater).....	233
Comma 1, lett. e).....	237
Comma 1, lett. e-bis).....	243
Comma 1, lett. f)	247
Comma 1, lett. g)	251
Comma 1, lett. h)	253
Comma 1, lett. i)	259
Comma 1, lett. l)	261
Comma 1, lett. l-bis)	263
Comma 2.....	265
Comma 4.....	267
Comma 5.....	271

Articolo 34

(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)

Commi 1, 2 e 3.....	277
---------------------	-----

Articolo 35

(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

Comma 1	291
Comma 2.....	295

Articolo 36

(Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali)

Commi 1, 2, 3, 4 e 5.....	297
Comma 7	311

Articolo 36-bis

(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale)

Comma 1	313
---------------	-----

Articolo 37

(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

Comma 1, lett. a).....	317
Comma 1, lett. b)	321
Comma 4.....	327
Comma 8.....	333

Articolo 38

(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

Comma 1.....	335
Comma 2.....	337

Articolo 38-ter

(Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche)

Comma 1.....	343
--------------	-----

Articolo 40

(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)

Commi 1 e 2.....	345
Commi 3 e 4.....	347

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond)

Comma 2

Legge 28 dicembre 1995, n. 549	
<i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>	
Articolo 3	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-<i>bis</i>, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai</p>	<p>115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da società o enti, diversi dalle banche e dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-<i>bis</i>, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio</p>

Legge 28 dicembre 1995, n. 549	
<i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>	
Articolo 3	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli simili diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli simili rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonché alle garanzie prestate.</p>	<p>economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli simili diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli simili rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonché alle garanzie prestate.</p>
(...)	(...)

Articolo 2

(Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

Comma 1, lett. a), b), c), d)

<p>Legge 12 novembre 2011, n. 183</p> <p><i>Legge di stabilità 2012</i></p> <p>Articolo 18</p> <p><i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i></p>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale, con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK) riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le concessionarie e per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:</p>	<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:</p>
<p>a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 18	
<i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
predetto contributo a fondo perduto;	
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;	<i>b) identica;</i>
c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.	<i>c) identica.</i>
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per	<i>2. Identico.</i>

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 18	
<i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.	
<p><i>2-bis.</i> L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera <i>b)</i> su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:</p> <p><i>a)</i> in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;</p> <p><i>b)</i> in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.</p>	<i>2-bis. Identico.</i>
2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalità	<i>abrogato</i>

<p>Legge 12 novembre 2011, n. 183</p> <p><i>Legge di stabilità 2012</i></p>	
<p>Articolo 18</p> <p><i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i></p>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
di cui al comma 2-quater.	
<p><i>2-quater.</i> Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi <i>2-bis</i> e <i>2-ter</i>, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi <i>2-bis</i> e <i>2-ter</i>.</p>	<p><i>2-quater.</i> Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi <i>2-bis</i>, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui al comma <i>2-bis</i>.</p>
	<p><i>2-quinquies.</i> Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto già individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.</p>
<p>3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Legge 12 novembre 2011, n. 183 <i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 18 <i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.	

Articolo 3

(Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto)

Comma 1

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 14-bis <i>Conferenza di servizi preliminare</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere</p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 14-bis <i>Conferenza di servizi preliminare</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.
<p>2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241	
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 14-bis	
<i>Conferenza di servizi preliminare</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.</p>	
<p>3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-<i>quater</i>, comma 3.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 14-bis <i>Conferenza di servizi preliminare</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.	
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 3

(Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto)

Comma 2

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.		
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente	2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato,

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 153 <i>Finanza di progetto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice.	le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.
(...)	(...)	(...)

Articolo 4*(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni)***Comma 1**

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 <i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>		
Articolo 51 <i>Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento».	1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: « sessanta per cento».	1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.	2. <i>Identico.</i>	2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 .

Articolo 4-bis
(Contratto di disponibilità)

Comma 1

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 160-ter <i>Contratto di disponibilità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:</p> <p><i>a)</i> un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;</p> <p><i>b)</i> l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 160-ter <i>Contratto di disponibilità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;</p> <p>c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.</p>		
<p>2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 160-ter <i>Contratto di disponibilità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.¹
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

¹ Tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 160-ter <i>Contratto di disponibilità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce</p>		

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 160-ter <i>Contratto di disponibilità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.		
4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario;	5. <i>Identico.</i>	5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario;

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 160-ter <i>Contratto di disponibilità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.</p>		<p>l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.</p> <p>L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.</p>

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>		
Articolo 160-ter <i>Contratto di disponibilità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

<p align="center">Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>		
<p align="center">Articolo 160-ter <i>Contratto di disponibilità</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
disponibilità.		
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

Articolo 5

(Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)

Comma 1

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 <i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>	
Articolo 9 <i>Disposizioni sulle professioni regolamentate</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.	1. <i>Identico.</i>
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.	2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 <i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>	
Articolo 9 <i>Disposizioni sulle professioni regolamentate</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
(...)	(...)

Articolo 6

(Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali)

Comma 1

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 <i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	<p style="text-align: center;">Articolo 26-bis <i>Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali</i></p> <p>1. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni.</p> <p>2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.</p>

Articolo 7

(Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini)

Comma 2-bis

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151		
<i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i>		
Articolo 11		
<i>Disposizioni transitorie e finali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal Dl. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	4. <i>Identico.</i>	4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(...)	(...)	(...)

Articolo 7

(Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini)

Comma 3

D.P.R6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 59 <i>Laboratori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:</p> <p><i>a)</i> i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;</p> <p><i>b)</i> il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);</p> <p><i>b-bis)</i> il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;</p> <p><i>b-ter)</i> il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

D.P.R6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 59 <i>Laboratori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.		
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.	2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: <i>a)</i> prove sui materiali da costruzione;	2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: <i>a)</i> prove sui materiali da costruzione;
	<i>b)</i> indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;	<i>b) soppressa</i>
	<i>c)</i> prove di laboratorio su terre e rocce.	<i>c)</i> prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Articolo 8*(Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera)***Comma 2**

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 14 <i>Expo Milano 2015</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del <i>Bureau International des Expositions</i> (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano <i>pro tempore</i> , senza nuovi o maggiori	2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano <i>pro tempore</i> , senza nuovi o maggiori	2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano <i>pro tempore</i> , senza nuovi o maggiori

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 14 <i>Expo Milano 2015</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>oneri a carico della finanza pubblica, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia <i>pro tempore</i> e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.</p>	<p>oneri a carico della finanza pubblica, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente, il quale, con proprio provvedimento, può nominare uno o più delegati per specifiche funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia <i>pro tempore</i> e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.</p>	<p>oneri a carico della finanza pubblica, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, può nominare uno o più delegati per specifiche funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia <i>pro tempore</i> e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.</p>

Articolo 8*(Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera)***Comma 2-ter**

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 32 <i>Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41- <i>septies</i> della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta	17. <i>Identico.</i>	17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41- <i>septies</i> della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S Spa, con decreto del Ministro

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 32		
<i>Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.		delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificatamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare.
(...)	(...)	(...)

Articolo 9*(Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni)***Comma 1, lett. a)**

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 10 <i>Operazioni esenti dall'imposta</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
Sono esenti dall'imposta:	<i>Identico:</i>	<i>Identico:</i>
(...)	(...)	(...)
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate	8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi	8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 10		
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;</p>	<p>o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;</p>	<p>dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;</p>
<p>8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-</p>	<p>8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-</p>	<p>8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 10		
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p><i>ter</i>), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere <i>c</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;</p>	<p><i>ter</i>), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;</p>	<p><i>ter</i>), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere <i>c</i>), <i>d</i>) ed <i>f</i>), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633		
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Articolo 10		
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		per l'imposizione;
<p>8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:</p> <p>a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;</p> <p>b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;</p> <p>c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa,</p>	<p>8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;</p>	<p>8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;</p>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i></p>		
<p align="center">Articolo 10 <i>Operazioni esenti dall'imposta</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
arti o professioni; d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;		
(...)	(...)	

Articolo 9*(Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni)***Comma 1, lett. b)**

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 17 <i>Soggetti passivi</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.	<i>Identico.</i>
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.	<i>Identico.</i>
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme	<i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 17 <i>Soggetti passivi</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21.</p>	
<p>Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</p>	<i>Identico.</i>
<p>In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10,</p>	<i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 17 <i>Soggetti passivi</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.</p>	
<p>Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:</p>	<i>Identico:</i>
<p>a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;</p>	<i>a) identica;</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 17 <i>Soggetti passivi</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<i>a-bis</i>) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere <i>b</i>) e <i>d</i>) del numero <i>8-ter</i>) dell' articolo 10;	<i>a-bis</i>) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri <i>8-bis</i>) e <i>8-ter</i>) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
<i>b</i>) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all' articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;	<i>b</i>) <i>identica</i> ;
<i>c</i>) alle cessioni di <i>personal computer</i> e dei loro componenti ed accessori;	<i>c</i>) <i>identica</i> ;
<i>d</i>) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.	<i>d</i>) <i>identica</i> ;
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista	<i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 17 <i>Soggetti passivi</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.	

Articolo 9*(Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni)***Comma 1, lett. c)**

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>		
Tabella A Parte III <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p>127-<i>duodevicies</i>) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere <i>c</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.</p>	<p>127-<i>duodevicies</i>) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008.</p>	<p>127-<i>duodevicies</i>) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.</p>

Articolo 10

(Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

Comma 15

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 <i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012</i>	
Articolo 1 <i>Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.	1. <i>Identico.</i>
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.	2. <i>Identico.</i>
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine	3. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 <i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012</i>	
Articolo 1 <i>Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.	
4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.	4. <i>Identico.</i>
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.	5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche

<p>Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 <i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012</i></p>	
<p>Articolo 1 <i>Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
	<p>amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.</p>

Articolo 10

(Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

Comma 15-bis

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74		
<i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012</i>		
Articolo 4		
<i>Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse all'uopo individuate:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74		
<i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012</i>		
Articolo 4		
<i>Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
universitarie, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;		
<i>b)</i> le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
		<i>b-bis)</i> le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli

<p align="center">Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74</p> <p align="center"><i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012</i></p>		
<p align="center">Articolo 4</p> <p align="center"><i>Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.</p>

Articolo 11

(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico)

Comma 2

Legge 13 dicembre 2010, n. 220 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,	48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La	48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,

Legge 13 dicembre 2010, n. 220 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge di stabilità 2011)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(...)	(...)	(...)

Articolo 11

(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico)

Comma 3

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 4	
<i>Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;</p> <p>b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;</p> <p>c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)</i></p> <p>1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 4	
<i>Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:</p> <p>a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;</p> <p>b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;</p> <p>c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;</p> <p>d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;</p> <p>e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in</p>	

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 4	
<i>Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;</p> <p>f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;</p> <p>g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;</p> <p>h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;</p> <p>i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in</p>	

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 4	
<i>Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;</p> <p>l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.</p> <p>2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.</p> <p>3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento</p>	

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 4	
<i>Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.</p> <p>4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.</p> <p>5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.</p> <p>6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.</p> <p>7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</p> <p>8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente</p>	

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 4	
<i>Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.</p> <p>9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".</p> <p>10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;</p> <p>d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis».</p>	
<p>2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;</p> <p>b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;</p> <p>c) alla lettera b), le parole: «dicembre</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 4	
<i>Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».	
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.	3. <i>Identico.</i>
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera	4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

<p>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</p> <p><i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i></p>	
<p>Articolo 4</p> <p><i>Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
<p><i>h)</i>, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013².</p>	
<p>5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.</p>	<p><i>5. Identico.</i></p>

² La soppressione di quest'ultimo periodo decorre a partire dal 1° gennaio 2012.

Articolo 12
(Piano nazionale per le città)

Comma 8

Legge 1° agosto 2002, n. 166 <i>Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti</i>	
Articolo 2 <i>Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici, ai fini della completa realizzazione dell'opera.</p>	<p>5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.</p>
(...)	(...)

Articolo 13

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

Comma 01

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 2		
<i>Conclusione del procedimento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Con uno o più decreti	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

<p align="center">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p align="center"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>Conclusione del procedimento</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.</p>		
<p>4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 2		
<i>Conclusione del procedimento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.</p>		
<p>5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 2		
<i>Conclusione del procedimento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 2		
<i>Conclusione del procedimento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.		
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>
<i>9-bis.</i> L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in	<i>9-bis. Identico.</i>	<i>9-bis.</i> L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in

<p align="center">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p align="center"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>Conclusioni del procedimento</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.</p>		<p>mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.</p> <p>Per ciascun procedimento, sul sito istituzionale dell'amministrazione è pubblicato, in formato tabellare e con link ben visibile nella home page, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.</p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>		
Articolo 2		
<i>Conclusione del procedimento</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p><i>9-ter.</i> Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.</p>	<p><i>9-ter. Identico.</i></p>	<p><i>9-ter. Identico.</i></p>
<p><i>9-quater.</i> Il responsabile individuato ai sensi del comma <i>9-bis</i>, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o</p>	<p><i>9-quater. Identico.</i></p>	<p><i>9-quater. Identico.</i></p>

<p align="center">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p align="center"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>Conclusione del procedimento</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.		
9- <i>quinqies</i> . Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.	9- <i>quinqies</i> . <i>Identico</i> .	9- <i>quinqies</i> . <i>Identico</i> .

Articolo 13

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

Comma 1

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 19 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla</p>	<p>1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla</p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241	
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 19	
<i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo</p>	<p>normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo</p>

<p>Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
<p>Articolo 19 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
<p>esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.</p>	<p>esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 13

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

Comma 2, lett. a)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
		1-bis. Lo sportello unico

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i></p>		
<p align="center">Articolo 5 <i>Sportello unico per l'edilizia</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello</p>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i></p>		
<p align="center">Articolo 5 <i>Sportello unico per l'edilizia</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.</p>
		<p>1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>2. Tale ufficio provvede in particolare:</p> <p><i>a)</i> alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;</p> <p><i>b)</i> a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro <i>iter</i> procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili</p>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>disponibili;</p> <p>c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;</p> <p>d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;</p> <p>e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli</p>		

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 5 <i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
adempimenti connessi all'applicazione della parte II del testo unico.		
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:	3. <i>Identico:</i>	3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.	b) <i>identica.</i>	b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
		c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione,

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i></p>		
<p align="center">Articolo 5 <i>Sportello unico per l'edilizia</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
		d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
		e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
		f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i></p>		
<p align="center">Articolo 5 <i>Sportello unico per l'edilizia</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		dell'articolo 55 del codice della navigazione;
		g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;
		h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
		i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
		l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
		m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.
4. L'ufficio cura altresì, gli incombeni necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:	<i>4. Identico.</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;</p> <p>b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare;</p> <p>c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;</p> <p>d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti</p>		

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>dell'articolo 55 del codice della navigazione;</p> <p>e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;</p> <p>f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di</p>		

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;</p> <p>g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;</p> <p>h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;</p> <p>i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.</p>		
<p>4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di</p>	<p>4-bis. Identico.</p>	<p>4-bis. Identico.</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 5		
<i>Sportello unico per l'edilizia</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell' articolo 34-<i>quinquies</i> del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>		

Articolo 13

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

Comma 2, lett. b)

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>Articolo 9-bis Documentazione amministrativa</p> <p>1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.</p>

Articolo 13

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

Comma 2, lett. c)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 13		
<i>Competenza al rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.	1. <i>Identico.</i>	1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Articolo 13

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

Comma 2, lett. d)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.		edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già	<i>3. Identico.</i>	3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.</p>		<p>alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.</p>
<p>4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
		<p>5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.</p>
<p>6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all' articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell' articolo 10-<i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.</p> <p>Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.</p>		<p>termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-<i>bis</i>, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-<i>ter</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-<i>bis</i> della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.</p> <p>Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.</p>		
<p>10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all' articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento</p>	10. <i>Identico.</i>	<p>10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 20		
<i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.		
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</p> <p align="center"><i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i></p>		
<p align="center">Articolo 20</p> <p align="center"><i>Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.</p>		

Articolo 13

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

Comma 2, lett. e)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> <i>(Testo A)</i>		
Articolo 23 <i>Disciplina della denuncia di inizio attività</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione	1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> (Testo A)</p>		
<p align="center">Articolo 23 <i>Disciplina della denuncia di inizio attività</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti</p>	<p>atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da</p>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> <i>(Testo A)</i></p>		
<p align="center">Articolo 23 <i>Disciplina della denuncia di inizio attività</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.</p>	<p>produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.</p>
	<p>1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di</p>	<p>1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> <i>(Testo A)</i>		
Articolo 23 <i>Disciplina della denuncia di inizio attività</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia.	trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento	3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto	3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> <i>(Testo A)</i>		
Articolo 23 <i>Disciplina della denuncia di inizio attività</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.</p>	<p>dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.</p>	<p>dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.</p>
<p>4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la</p>	<p>4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1</p>	<p>4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1</p>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> <i>(Testo A)</i></p>		
<p align="center">Articolo 23 <i>Disciplina della denuncia di inizio attività</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
denuncia è priva di effetti.	decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.	decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> <i>(Testo A)</i></p>		
<p align="center">Articolo 23 <i>Disciplina della denuncia di inizio attività</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.		
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

Articolo 13-bis

(Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 6		
<i>Attività edilizia libera</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:</p> <p>a) gli interventi di manutenzione ordinaria;</p> <p>b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 6 <i>Attività edilizia libera</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;</p> <p>c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;</p> <p>d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;</p> <p>e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</p>		
<p>2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza</p>	<p><i>2. Identico:</i></p>	<p><i>2. Identico:</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 6 <i>Attività edilizia libera</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:		
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;	<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 6 <i>Attività edilizia libera</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;		
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	<i>e) identica.</i>	<i>e) identica.</i>
		<i>e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.</i>
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi	<i>3. Identico.</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)		
Articolo 6		
Attività edilizia libera		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.		
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo	4. <i>Identico.</i>	4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) , l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 6 <i>Attività edilizia libera</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
abilitativo.		<p>normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.</p> <p>Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.</p>
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all' articolo 34- <i>quinquies</i> , comma 2, lettera <i>b</i>), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 6 <i>Attività edilizia libera</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
80.		
<p>6. Le regioni a statuto ordinario:</p> <p>a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;</p> <p>b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;</p> <p>c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.</p>	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
<p>7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è</p>	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i></p>		
<p>Articolo 6 <i>Attività edilizia libera</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.		

Articolo 13-ter***(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)*****Comma 1**

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>		
Articolo 35		
<i>Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p>28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.</p>	<p>28. <i>Identico.</i></p>	<p>28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli</p>

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>		
Articolo 35		
<i>Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al</p>

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>		
Articolo 35		
<i>Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>responsabile in solido.</p> <p>28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione.</p> <p>L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti</p>

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223		
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>		
Articolo 35		
<i>Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.</p> <p>28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici</p>

<p align="center">Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</p> <p align="center"><i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i></p>		
<p align="center">Articolo 35</p> <p align="center"><i>Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
(...)	(...)	(...)

Articolo 14
(*Autonomia finanziaria dei porti*)

Comma 1

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	Articolo 18-bis <i>Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti</i>	Articolo 18-bis <i>Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti</i>
	1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti e negli	1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui.	il tramite di ciascun porto, nel limite di 70 milioni di euro annui.
	2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.	2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché la quota da iscrivere nel fondo.
	3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.	3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
	4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la	4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.</p>	<p>per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.</p>
	<p>5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito</p>	<p>5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi</p>

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.	e prestiti S.p.A.
	6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244³.	6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

³ I commi 247-250 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("Legge finanziaria per il 2008") così dispongono:

247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

249. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell' articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

250. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo di cui al comma 249, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

Articolo 16*(Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto)***Comma 4-bis**

Legge 27 dicembre 2006, n. 296		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:	1031. <i>Identico:</i>	1031. <i>Identico:</i>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;	b) <i>identica;</i>	b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale;	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;	c-bis) <i>identica;</i>	c-bis) <i>identica;</i>
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere	c-ter) <i>identica.</i>	c-ter) <i>identica.</i>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<i>a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo.</i>		
(...)	(...)	(...)

Articolo 17*(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)***Comma 1**

Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40	
<i>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori</i>	
Articolo 2	
<i>Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 30 giugno 2012, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto	3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2012 , urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto

Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40	
<i>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori</i>	
Articolo 2	
<i>Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.	decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
(...)	(...)

Articolo 17-quinquies
(Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 4 <i>Regolamenti edilizi comunali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
		1-bis. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i>		
Articolo 4		
<i>Regolamenti edilizi comunali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.
		1-ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-bis del presente articolo le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.
		1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)</i></p>		
<p align="center">Articolo 4 <i>Regolamenti edilizi comunali</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Articolo 22

(Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali)

Comma 10

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 68		
<i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>	<p>1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:</p>
<p>a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>	<p>a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;</p>
<p>b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>	<p>b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica</p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 68 <i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
spese della medesima o di altre amministrazioni;		amministrazione;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;		
d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;		c) software libero o a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).		d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
		Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 68		
<i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		effettuata secondo le modalità ed i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico</i>
<i>2-bis.</i> Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della	<i>2-bis Identico.</i>	<i>2-bis Identico.</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>		
Articolo 68		
<i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.		
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaurientemente.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico</i>
4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico</i>

Articolo 24

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)

Comma 12

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per</p>	<p>851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per</p>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.</p>	<p>invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.</p>
(...)	(...)

Articolo 24-bis

(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center)

Comma 7

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 61		
<i>Definizione e campo di applicazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici</p>

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 61		
<i>Definizione e campo di applicazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p>		<p>determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p>
<p>2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 61		
<i>Definizione e campo di applicazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.</p>		
<p>3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 61		
<i>Definizione e campo di applicazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.		
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Articolo 29-bis***(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)*****Comma 1**

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1		
<i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>		
Articolo 55-bis		
<i>Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1		
<i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>		
Articolo 55-bis		
<i>Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.		
2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
		2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa per i progetti finanziati con fondi europei, le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1		
<i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>		
Articolo 55-bis		
<i>Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.

Articolo 30

(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca-FRI)

Comma 1

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Legge finanziaria 2007</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.</p>	<p>855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Gli interventi di cui al presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>
<p>856. Per le finalità di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione</p>	<p>856. <i>Identico.</i></p>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Legge finanziaria 2007</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:</p> <p>a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844;</p> <p>b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858</p>	
<p>857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.</p>	<p>857. <i>Identico.</i></p>
<p>858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca</p>	<p>858. <i>Identico.</i></p>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Legge finanziaria 2007</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.</p>	
<p>859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno successivo.</p>	<p>859. <i>Identico.</i></p>

Articolo 30

(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca -FRI)

Comma 5

Legge 30 dicembre 2004, n. 311	
<i>Legge finanziaria 2005</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.</p>	<p>354. <i>Identico.</i></p>
<p>355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile,</p>	<p>355. <i>Identico.</i></p>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311	
<i>Legge finanziaria 2005</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:</p> <p><i>a)</i> interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;</p> <p><i>b)</i> programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;</p> <p><i>c)</i> realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate;</p> <p><i>c-bis)</i> infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui</p>	

Legge 30 dicembre 2004, n. 311	
<i>Legge finanziaria 2005</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;</p> <p><i>c-ter</i>) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico;</p> <p><i>c-quater</i>) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	
<p>356. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma 355:</p> <p><i>a</i>) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;</p> <p><i>b</i>) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;</p> <p><i>c</i>) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;</p> <p><i>d</i>) stabilisce la durata massima del piano di rientro;</p> <p><i>e</i>) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di</p>	<p>356. <i>Identico.</i></p>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311	
<i>Legge finanziaria 2005</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.	
357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera <i>c-bis</i>), è emanato dal Ministro delle	357. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311	
<i>Legge finanziaria 2005</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.	358. <i>Identico.</i>
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.	359. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311	
<i>Legge finanziaria 2005</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.	360. <i>Identico.</i>
361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.	361. <i>Identico.</i>
361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, una quota fino al 50 per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, è	<i>Abrogato</i>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311	
<i>Legge finanziaria 2005</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>destinata al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p><i>a)</i> l'intensità dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;</p> <p><i>b)</i> la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;</p> <p><i>c)</i> il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.</p>	
<p>361-ter. Ai fini del comma 361-bis sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse</p>	<i>Abrogato</i>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 <i>Legge finanziaria 2005</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.</p>	
<p>361-<i>quater</i>. Dall'attuazione dei commi 361-<i>bis</i> e 361-<i>ter</i> non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.</p>	<i>Abrogato</i>

Articolo 31
(*Ulteriori disposizioni finanziarie*)

Comma 5

Legge 12 novembre 2011, n. 183	
<i>Legge di stabilità 2012</i>	
Articolo 33 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
(...)	(...)

Articolo 32
(*Strumenti di finanziamento per le imprese*)

Commi 5, 5-bis e 7

Legge 13 gennaio 1994, n. 43 <i>Disciplina delle cambiali finanziarie</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.	1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione.	1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione.
2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 , nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 13 gennaio 1994, n. 43 <i>Disciplina delle cambiali finanziarie</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:</p>
		<p>a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel</p>

<p align="center">Legge 13 gennaio 1994, n. 43 <i>Disciplina delle cambiali finanziarie</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;</p>
		<p>b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:</p>
		<p>1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;</p>
		<p>2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);</p>
		<p>3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle</p>

Legge 13 gennaio 1994, n. 43 <i>Disciplina delle cambiali finanziarie</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
		c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;
		d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
		2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo

<p align="center">Legge 13 gennaio 1994, n. 43 <i>Disciplina delle cambiali finanziarie</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 3426</p>
		<p>corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.</p>
		<p>2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le società</p>

Legge 13 gennaio 1994, n. 43 <i>Disciplina delle cambiali finanziarie</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
		2-quinquies. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
		2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore

Legge 13 gennaio 1994, n. 43 <i>Disciplina delle cambiali finanziarie</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.
3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
	Articolo 1-bis. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente	Articolo 1-bis. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni le cambiali finanziarie possono essere emesse

Legge 13 gennaio 1994, n. 43 <i>Disciplina delle cambiali finanziarie</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.	anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
	2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.	2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari , contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.
	Nella richiesta sono specificati altresì:	3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono specificati altresì:
	a) l'ammontare totale dell'emissione;	a) l'ammontare totale dell'emissione;
	b) l'importo di ogni singola cambiale;	b) l'importo di ogni singola cambiale;
	c) il numero delle cambiali;	c) il numero delle cambiali;

Legge 13 gennaio 1994, n. 43 <i>Disciplina delle cambiali finanziarie</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;	d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
	e) la data di emissione;	e) la data di emissione;
	f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;	f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
	g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;	g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
	h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;	h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
	i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;	i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
	j) l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.	l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto.
	3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Parte III Titolo	4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo II

<p align="center">Legge 13 gennaio 1994, n. 43 <i>Disciplina delle cambiali finanziarie</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 3426</p>
	<p>II, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.</p>
	<p>4. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.</p>	<p>5. Identico.</p>

Articolo 32*(Strumenti di finanziamento per le imprese)***Comma 9**

Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239		
<i>Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati</i>		
Articolo 1		
<i>Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e da enti pubblici economici trasformati in	1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della	1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni delle cambiali finanziarie e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239		
<i>Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati</i>		
Articolo 1		
<i>Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
società per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.	Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime.	dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Articolo 32
(Strumenti di finanziamento per le imprese)

Comma 11

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 26 <i>Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. <<XXX>>
1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie , operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.	1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli simili, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.	1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie , operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.
(...)	(...)	(...)

Articolo 32
(*Strumenti di finanziamento per le imprese*)

Comma 26

Codice civile	
Articolo 2412 <i>Limiti all'emissione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.	<i>Identico.</i>
Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.	<i>Identico.</i>
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.	<i>Identico.</i>
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre	<i>Identico.</i>

Codice civile	
Articolo 2412 <i>Limiti all'emissione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
società, anche estere.	
Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.	I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.	<i>Identico.</i>
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.	<i>Identico.</i>

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. a)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 67		
<i>Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:</p> <p>1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;</p> <p>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;</p> <p>3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 67		
<i>Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.		
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Non sono soggetti all'azione revocatoria:	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;	<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica</i>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 67		
<i>Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;		
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645- <i>bis</i> del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;	c) <i>identica</i> ;	c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645- <i>bis</i> del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti	d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché	d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 67		
<i>Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;</p>	<p>posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non</p>	<p>posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere</p>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 67		
<i>Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;	prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182- <i>bis</i> ;	e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182- <i>bis</i> , nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;	e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182- <i>bis</i> , nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati,	f) <i>identica;</i>	f) <i>identica;</i>

<p align="center">Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p align="center"><i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>		
<p align="center">Articolo 67</p> <p align="center"><i>Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
del fallito;		
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.	<i>g) identica;</i>	<i>g) identica;</i>
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 33

(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)

Comma 1, lett. a-bis)

<p>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>		
<p>Articolo 69-bis <i>Decadenza dall'azione e computo dei termini</i></p>		
<p>Testo vigente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.S. 3426</p>
<p>Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.</p>

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. a-ter)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 72 <i>Rapporti pendenti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 72 <i>Rapporti pendenti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.		
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72- <i>bis</i> .	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 72 <i>Rapporti pendenti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645- <i>bis</i> del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775- <i>bis</i> del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645- <i>bis</i> del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini	<i>Identico.</i>	Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645- <i>bis</i> del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini

<p>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>		
<p>Articolo 72 <i>Rapporti pendenti</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
entro il terzo grado.		entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. b)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 161		
<i>Domanda di concordato</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Il debitore deve presentare con il ricorso:	<i>Identico:</i>	<i>Identico.</i>
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;	<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 161 <i>Domanda di concordato</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;		
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.	d) <i>identica;</i>	d) <i>identica;</i>
	e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.	e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.	Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore , in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analogamente la relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del	Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analogamente la relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 161 <i>Domanda di concordato</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	piano.	piano.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
La domanda di concordato è comunicata al pubblico Ministero.	La domanda di concordato è comunicata al pubblico Ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.	La domanda di concordato è comunicata al pubblico Ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
	L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal	L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 161 <i>Domanda di concordato</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.	ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
	Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.	Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
		Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi

<p align="center">Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p align="center"><i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>		
<p align="center">Articolo 161</p> <p align="center"><i>Domanda di concordato</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.</p>
		<p>La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.</p>
		<p>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni,</p>

<p>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>		
<p>Articolo 161 <i>Domanda di concordato</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. c)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 168		
<i>Effetti della presentazione del ricorso</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.	Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.	Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia	I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia	I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia

<p align="center">Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p align="center"><i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>		
<p align="center">Articolo 168</p> <p align="center"><i>Effetti della presentazione del ricorso</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.	rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.	rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. d)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p style="text-align: center;">Articolo 169-bis <i>(Contratti in corso di esecuzione)</i></p> <p>Il debitore nel ricorso di cui all'art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.</p> <p>In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 169-bis <i>(Contratti in corso di esecuzione)</i></p> <p>Il debitore nel ricorso di cui all'art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.</p> <p>In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.</p> <p>Lo scioglimento del</p>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>come credito anteriore al concordato.</p> <p>Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma.</p>	<p>contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80 primo comma.</p>

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. d-bis)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 178		
<i>Adesioni alla proposta di concordato</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.	<i>Identico.</i>	Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza	<i>Identico.</i>	Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni,

<p align="center">Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p align="center"><i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>		
<p align="center">Articolo 178</p> <p align="center"><i>Adesioni alla proposta di concordato</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
bisogno di avviso agli assenti.		dandone comunicazione agli assenti.
Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.	<i>Identico.</i>	I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assenti, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. d-ter)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 179		
<i>Mancata approvazione del concordato</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.	<i>Identico.</i>	Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma. Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. d-quater)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 180		
<i>Giudizio di omologazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 180 <i>Giudizio di omologazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
il proprio motivato parere.		
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.	<i>Identico.</i>	Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 180		
<i>Giudizio di omologazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. e)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-bis		
<i>Accordi di ristrutturazione dei debiti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera <i>d</i>) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.</p>	<p>L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera <i>d</i>) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:</p>	<p>L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera <i>d</i>) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:</p> <p><i>a)</i> entro centoventi giorni</p>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-bis <i>Accordi di ristrutturazione dei debiti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;</p> <p>b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.</p>	<p>dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;</p> <p>b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.</p>
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma.	Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma.	Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-bis <i>Accordi di ristrutturazione dei debiti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.		
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla	Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere <i>a), b), c) e d)</i> , e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,	Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere <i>a), b), c) e d)</i> , e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-bis <i>Accordi di ristrutturazione dei debiti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.</p>	<p>attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.</p>	<p>attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.</p>
<p>Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni</p>	<p>Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni</p>	<p>Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni</p>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-bis <i>Accordi di ristrutturazione dei debiti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.</p>	<p>dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto</p>	<p>dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.</p>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-bis <i>Accordi di ristrutturazione dei debiti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	comma in quanto applicabile.	
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.	A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.	A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. e-bis)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182-quater		
<i>Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182- <i>bis</i>) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.	<i>Identico.</i>	I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182- <i>bis</i>) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in	<i>Identico</i>	Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182- <i>quater</i>		
<i>Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione si espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.		alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.	<i>Identico.</i>	In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 182- <i>quater</i>		
<i>Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.	<i>Identico.</i>	<i>Abrogato</i>
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182- <i>bis</i> , primo e sesto comma.	<i>Identico.</i>	Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182- <i>bis</i> , primo e sesto

<p>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p><i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>		
<p>Articolo 182-<i>quater</i></p> <p><i>Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		comma.

Articolo 33

(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)

Comma 1, lett. f)

<p>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p><i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 182-quinquies.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)</i></p> <p>Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.</p> <p>L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per</p>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	<p>tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.</p> <p>Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.</p> <p>Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.</p> <p>Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono</p>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	<p>soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 182-sexies <i>(Riduzione o perdita del capitale della società in crisi)</i></p> <p>Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 <i>bis</i> ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-<i>bis</i>, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-<i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-<i>duodecies</i> del codice civile.</p> <p>Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>

Articolo 33

(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)

Comma 1, lett. g)

<p>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p><i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>	
<p>Articolo 184</p> <p><i>Effetti del concordato per i creditori</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
<p>Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p>	<p>Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p>
<p>Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. h)**

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	Titolo III Capo VI	Titolo III Capo VI
	<p style="text-align: center;">Articolo 186-bis <i>(Concordato con continuità aziendale)</i></p> <p>Quando il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 186-bis <i>(Concordato con continuità aziendale)</i></p> <p>Quando il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.</p>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	all'esercizio dell'impresa.	
	<p>Nei casi previsti dal presente articolo:</p> <p>a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;</p> <p>b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;</p>	<p>Nei casi previsti dal presente articolo:</p> <p>a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;</p> <p>b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;</p>
	<p>c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di</p>	<p>c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori</p>

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.	muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.
	Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la	Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.	d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.
	L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:	L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
	a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;	a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
	b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento	b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
	Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura	Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento	quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
	Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.	Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Articolo 33

(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)

Comma 1, lett. i)

<p>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p><i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i></p>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Titolo VI</p> <p>Capo III</p> <p><i>Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa</i></p>	<p>Titolo VI</p> <p>Capo III</p> <p><i>Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa</i></p>

Articolo 33

(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)

Comma 1, lett. l)

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	<p style="text-align: center;">Articolo 236-bis <i>(Falso in attestazioni e relazioni)</i></p> <p>Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.</p> <p>Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.</p> <p>Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.</p>

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 1, lett. 1-bis)**

Regio decreto 16 marzo 1946, n. 267		
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>		
Articolo 217-bis <i>Esenzioni dai reati di bancarotta</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 ⁴ non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).	1. <i>Identico</i>	1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies.

⁴ Si riferiscono ai reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta

Articolo 33

(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)

Comma 2

<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Articolo 38 <i>Requisiti di ordine generale</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
<p>1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>
<p>a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;</p>	<p>a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 4**

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 88	
<i>Sopravvenienze attive</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.	1. <i>Identico.</i>
2. Se le indennità di cui alla lettera <i>b)</i> del comma 1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.	2. <i>Identico.</i>
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: <i>a)</i> le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera <i>f)</i> del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera <i>b)</i> del comma 1 dell'articolo 86;	3. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 88 <i>Sopravvenienze attive</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p><i>b)</i> i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere <i>g)</i> e <i>h)</i> del comma 1 dell'articolo 85e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.</p>	
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura	4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 88 <i>Sopravvenienze attive</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari simili alle azioni.	fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni , né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce non sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 33*(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)***Comma 5**

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 101		
<i>Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , e 2.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1, lettere <i>b)</i> , <i>c)</i> e <i>d)</i> , l'applicazione del comma 1 del presente articolo è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.	1-bis. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 101		
<i>Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere <i>c)</i>, <i>d)</i> ed <i>e)</i>, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera <i>e)</i> negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.</p>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
<p><i>2-bis.</i> In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere <i>c)</i>, <i>d)</i> ed <i>e)</i>, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell' articolo 85, comma <i>3-bis</i>, rileva secondo le</p>	<i>2-bis. Identico.</i>	<i>2-bis. Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 101		
<i>Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
disposizioni dell' articolo 110, comma 1- <i>bis</i> .		
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.	<i>3. Identico</i>	<i>3. Identico</i>
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui	<i>4. Identico</i>	<i>4. Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 101		
<i>Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
all'articolo 87.		
<p>5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p>	<p>5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p>	<p>5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 101		
<i>Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917		
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi		
Articolo 101		
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Articolo 34*(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)***Commi 1, 2 e 3**

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33		
<i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. All'articolo 2-<i>quater</i> del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>"4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
<p>2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato con le modalità di cui all'articolo 2-<i>quater</i> del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.</p>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33		
<i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>81, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014, è fissata nella misura del 5%. Con le modalità di cui all'articolo 2, comma 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota minima al 2014 e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente.</p> <p>Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>		

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33		
<i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 38.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il</p>	<p>4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo</p>	<p>4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo</p>

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33		
<i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità. Per tali finalità, fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché è immessa in consumo una quantità di biocarburanti pari a 9 Giga-calorie.</p>	<p>di cui all'articolo 2-<i>quater</i> del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità. Per tali finalità, fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione</p>	<p>di cui all'articolo 2-<i>quater</i> del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità. Per tali finalità, fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione</p>

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33		
<i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché è immessa in consumo una quantità di biocarburanti pari a 8 Giga-calorie .	in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché è immessa in consumo una quantità di biocarburanti pari a 8 Giga-calorie.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2- <i>quater</i> del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità	5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2- <i>quater</i> del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici , come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto	5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2- <i>quater</i> del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici , come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33 <i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4.</p>	<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente.</p>	<p>aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente.</p>
	<p>5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, è comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e</p>	<p>5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, è comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e</p>

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33 <i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalità di cui al comma 5.	tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalità di cui al comma 5.
	<p>5-ter. A decorrere dal 1 novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - acque glicerinose; - acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel); 	<p>5-ter. A decorrere dal 1 novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - acque glicerinose; - acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel); - acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33 <i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<ul style="list-style-type: none"> - acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel); - residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche; - oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi; - feccia da vino e vinaccia; - grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 	<p>dell'olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);</p> <ul style="list-style-type: none"> - residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche; - oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi; - feccia da vino e vinaccia; - grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33 <i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).	norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).
	5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, può essere modificato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalità di tracciabilità degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista	<i>5-quater.</i> Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, possono essere modificati può essere modificato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalità di tracciabilità degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33 <i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	dal comma 5-quinquies.	comma 5- <i>quinquies</i> .
	5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.	<i>5-quinquies.</i> Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ai sensi del comma 5 del presente articolo.
	5-sexies. A decorrere dall'1 gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di	<i>5-sexies.</i> A decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33 <i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>attuazione dell'articolo 2 <i>quater</i> del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello</p>	<p><i>quater</i> del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da</p>

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33 <i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore.</p> <p>Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore.</p> <p>Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
	<p>5-septies. In riferimento alle attività previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca</p>	<p>5-septies. In riferimento alle attività previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il</p>

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33 <i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 è abrogato⁵.	necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 è abrogato.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 è calcolato sulla base del	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

⁵ Il Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 reca "Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE". Il comma 2 dell'art. 3 così dispone:

"2. All'attività di controllo di cui all'articolo 7-quater, comma 6, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, si provvede, con oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento, per la copertura delle spese relative ai controlli di cui all'articolo 7-quater, comma 6. Le tariffe sono aggiornate, con le stesse modalità, almeno ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio".

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28		
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE		
Articolo 33		
<i>Disposizioni in materia di biocarburanti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
contenuto energetico di ciascun biocarburante.		
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il 1° gennaio 2012, sono stabilite le modalità con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

Articolo 35*(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)***Comma 1**

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 6		
<i>Oggetto della disciplina</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia	17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e	17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 6		
<i>Oggetto della disciplina</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p>marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.</p>	<p>costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine</p>	<p>aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate</p>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 6		
<i>Oggetto della disciplina</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p>Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.</p>	<p>e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in parti uguali, ad appositi</p>	<p>dalle attività di cui al primo periodo , fatte salve le attività di cui l'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25</p>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 6		
<i>Oggetto della disciplina</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
	<p>capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.</p>	<p>novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.</p>

Articolo 35*((Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi))***Comma 2**

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
<i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 184 <i>Classificazione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.</p>	<p>5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. Con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto</p>

<p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p><i>Norme in materia ambientale</i></p>	
<p>Articolo 184</p> <p><i>Classificazione</i></p>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.
(...)	(...)

Articolo 36

(Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali)

Commi 1, 2, 3, 4 e 5

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:</p> <p>a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;</p> <p>b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;</p> <p>c) i depositi di carburante per aviazione siti</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>all'interno del sedime aeroportuale;</p> <p>d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;</p> <p>e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;</p> <p>f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.</p>		
<p>2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le</p>	<p>2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente</p>	<p>2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle</p>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
Regioni interessate.	agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, d'intesa con le Regioni interessate.	infrastrutture e dei trasporti, limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono	4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto	4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
rilasciati entro il termine di centottanta giorni.	2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di novanta giorni.	agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di novanta giorni.
5. <i>(Inserisce il comma 4-bis nell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.</i>		
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali.		
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.	8-bis. <i>Identico.</i>	8-bis. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>9. Nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, con realizzazione di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione degli⁶ successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.</p>
<p>10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

⁶ Così nel testo.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è fissata in almeno dieci anni.		
11. <i>abroga il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997</i>		
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>
14. Con determinazione	14. <i>Identico.</i>	14. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito:</p> <p>a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;</p> <p>b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;</p> <p>c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.</p>		
<p>15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>
	<p>15-bis. Al titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Il Ministero</p>	<p>15-bis. Al titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Il Ministero dell'ambiente</p>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti".	e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti".
<p style="text-align: center;">Articolo 57-bis.</p> <p style="text-align: center;"><i>Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale</i></p> <p>1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le</p>		

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.</p> <p>2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.</p>		
	<p>Articolo 57-bis⁷ (Semplificazione amministrativa in materia infrastrutture strategiche)</p>	<p>Articolo 57-bis (Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo)</p>

⁷ Il comma 5 dell'articolo in esame inserisce questo articolo 57-bis, ma in realtà un articolo con uguale numerazione già esiste, ed è stato quindi riportato.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<i>continuo o impianti per la fornitura di servizi essenziali</i>)
	<p>1. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329⁸ non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e interazioni. Sotto la responsabilità dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in</p>	<p>1. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329⁹ non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e interazioni. Sotto la responsabilità dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso</p>

⁸ Si tratta del Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93.

⁹ Si tratta del Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potrà essere utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.</p>	<p>l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potrà essere utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.</p>
	<p>2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che</p>	<p>2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la</p>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>possono pregiudicare la continuità di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del presente Decreto 1 dicembre, n. 329, o norme tecniche internazionali riconosciute.</p>	<p>continuità di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del citato Decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329, o norme tecniche internazionali riconosciute.</p>

Articolo 36
(*Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero*)

Comma 7

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
<i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 276	
<i>Controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. L'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV relativamente:</p> <p><i>a)</i> agli impianti di deposito presso i terminali;</p> <p><i>b)</i> agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali;</p> <p><i>c)</i> agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso i terminali;</p> <p><i>d)</i> alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna:</p> <p><i>e)</i> agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;</p> <p><i>f)</i> alle attrezzature per le operazioni di trasferimento della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui è consentito il deposito temporaneo di vapori.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
(...)	(...)
<p>6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, sono soggetti, ove producano emissioni in atmosfera,</p>	<p>6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, sono soggetti, ove producano emissioni in atmosfera e non risultino adeguati</p>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	
Articolo 276 <i>Controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
all'autorizzazione di cui all'articolo 269.	alle prescrizioni di cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto, all'autorizzazione di cui all'articolo 269.

Articolo 36-bis**(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale)****Comma 1**

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 252 <i>Siti di interesse nazionale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:	2. <i>Identico:</i>	2. <i>Identico:</i>
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori,	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 252		
<i>Siti di interesse nazionale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;		
<i>b)</i> la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;	<i>e) identica;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>
		<i>f-bis)</i> l'insistenza, attualmente o in

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 252		
<i>Siti di interesse nazionale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.
		2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.
(...)		(...)

Articolo 37

(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Articolo 14 <i>Attività di distribuzione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	1. <i>Identico.</i>
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunità montane.	2. <i>Identico.</i>
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio,	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Articolo 14 <i>Attività di distribuzione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.	
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.	4. <i>Identico.</i>
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. Si applicano i principi di garanzia previsti dall'articolo 4, comma 33, del decreto-	5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea , gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di

<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i></p>	
<p>Articolo 14 <i>Attività di distribuzione</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
<p>legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p>	<p>cui al primo periodo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 37

(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
<i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Articolo 15	
<i>Regime di transizione nell'attività di distribuzione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Articolo 15 <i>Regime di transizione nell'attività di distribuzione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
con le modalità di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio può restare socio unico delle società di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.	
3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.	3. <i>Identico.</i>
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.	4. <i>Identico.</i>
5. Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Articolo 15 <i>Regime di transizione nell'attività di distribuzione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.</p>	
<p>6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:</p> <p>a) un anno nel caso in cui, almeno un</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Articolo 15 <i>Regime di transizione nell'attività di distribuzione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;</p> <p>b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;</p> <p>c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.</p>	
8. [Comma abrogato dal comma 69 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239]	
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.	9. <i>Identico.</i>
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale indette a norma dell'articolo	10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali , indette a norma dell'articolo 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Articolo 15 <i>Regime di transizione nell'attività di distribuzione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>14, comma 1, senza limitazioni.</p> <p>Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.</p>	<p>tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.</p>
<p>10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle</p>	<p>10-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Articolo 15 <i>Regime di transizione nell'attività di distribuzione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo.	

Articolo 37

(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

Comma 4

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 <i>Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</i>		
Articolo 12 <i>Concessioni idroelettriche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della</p>	<p>1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un</p>	<p>1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per</p>

<p align="center">Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 <i>Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</i></p>		
<p align="center">Articolo 12 <i>Concessioni idroelettriche</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché di idonee misure di compensazione territoriale.</p>	<p>periodo di durata ventennale, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.</p>	<p>l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di</p>

<p align="center">Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 <i>Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</i></p>		
<p align="center">Articolo 12 <i>Concessioni idroelettriche</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le province autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata.</p>
<p>1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>	

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 <i>Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</i>		
Articolo 12 <i>Concessioni idroelettriche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni.		
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.	2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al	2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della

<p align="center">Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 <i>Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</i></p>		
<p align="center">Articolo 12 <i>Concessioni idroelettriche</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto.</p>	<p>concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto.</p>
(...)	(...)	

Articolo 37

Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

Comma 8

Legge 23 dicembre 2005, n. 266	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>489. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>Legge 23 dicembre 2005, n. 266 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2006)</i></p>	
<p>Articolo 1</p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
<p>territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.</p>	
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 38

(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

Comma 1

Legge 23 agosto 2004, n. 29		
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	
	<p>8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 7 e 8, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo</p>	<p>8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, nonché nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto</p>

<p align="center">Legge 23 agosto 2004, n. 29</p> <p align="center">Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia</p>		
<p align="center">Articolo 1</p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 3426</p>
	<p>stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso.</p>	<p>legislativo 1o giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.</p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 38

(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

Comma 2

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1		
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività		
Articolo 14		
<i>Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1		
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività		
Articolo 14		
<i>Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>economico, per l'offerta alle imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.</p>		
<p>2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.</p>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
<p>3. Le eventuali ulteriori</p>	3. Con il decreto del	3. Con il decreto del

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1		
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività		
Articolo 14		
<i>Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.</p>	<p>Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva. Le stesse procedure sono utilizzate anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai</p>	<p>Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva, e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti. Le stesse procedure di asta competitiva sono utilizzate anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non</p>

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1		
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività		
Articolo 14		
<i>Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.	assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.
	3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, a tutti gli utenti del sistema del gas naturale mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorità	3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, ai soggetti individuati allo stesso punto 2) a tutti gli utenti del sistema del gas naturale mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorità per l'energia

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1		
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività		
Articolo 14		
<i>Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.	elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile al seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1		
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività		
Articolo 14		
<i>Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacità lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorità dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati.		
6. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Articolo 38-ter**(Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche)****Comma 1**

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>		
Articolo 57 <i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) i depositi di carburante per aviazione siti	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5		
<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>		
Articolo 57		
<i>Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
all'interno del sedime aeroportuale;		
<i>d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;</i>	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;</i>	<i>e) identica;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.</i>	<i>f) identica.</i>	<i>f) identica.</i>
		<i>f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.</i>
(...)		(...)

Articolo 40

(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)

Commi 1 e 2

Decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 <i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 3 <i>Attribuzione e trasferimento dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del	a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non	a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i

Decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 <i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 3 <i>Attribuzione e trasferimento dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>b</i>), salvo quanto previsto dalla lettera <i>b</i>) del presente comma;	comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>a</i>) ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>b</i>), salvo quanto previsto dalla lettera <i>b</i>) del presente comma;	giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>a</i>) ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>b</i>), salvo quanto previsto dalla lettera <i>b</i>) del presente comma;
<i>b</i>) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>b</i>), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, e le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>d</i>), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	<i>b</i>) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>b</i>), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia,.	<i>b</i>) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>b</i>), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.
(...)	(...)	

Articolo 40

(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)

Commi 3 e 4

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 4 <i>Status dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo</p>	<p>1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze e di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative</p>	<p>1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, e di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative</p>

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 4 <i>Status dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.</p>	<p>pertinenze e di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi dalle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze e da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al</p>	<p>pertinenze e di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi dalle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, e da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al</p>

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 4 <i>Status dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.	regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.
2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.	2. <i>Identico.</i>	
3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far	3. <i>Identico.</i>	

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85		
<i>Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>		
Articolo 4 <i>Status dei beni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.</p>		

Ultimi dossier del Servizio Studi

373	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3382 - Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario"
374/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Vol. I - Le novelle
374/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Vol. II - Sintesi e schede di lettura
375	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3366 - Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole
376	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290 relativo agli enti territoriali
377	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3402 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012
378	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3408 "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione"
379	Dossier	Atto del Governo n. 497 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
380	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3382 Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. <i>Testo con gli emendamenti proposti dalle Commissioni</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".